

fino al. 26-06-2018

Arch. Joubert



Comune di S. Agata Militello

Città Metropolitana di Messina

ORDINANZA REGISTRO GENERALE
N. 54 del 06-06-2018

ACBS 1159

OGGETTO: PREVENZIONE INCENDI

IL SINDACO

RICHIAMATI:

- la legge 24 febbraio 1992 n. 225 con la quale è stato istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile e riconosciuto il Sindaco quale Autorità Comunale di Protezione Civile ;
- il D.Lgs 31 marzo 1998 n. 112, di conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni e agli enti locali del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii., che fra le attività di protezione civile comprende la lotta agli incendi boschivi;
- la legge n. 100 del 12 luglio 2012;

VISTI:

- la legge regionale 31 agosto 1998 n. 14 che dispone norme in materia di protezione civile;
- la legge regionale 6 aprile 1996 n. 16 che prevede la disciplina dell'attività di prevenzione incendi e la lotta contro gli incendi dei boschi e della vegetazione, sia diretta alla protezione del patrimonio forestale pubblico e privato, dei terreni agricoli, del paesaggio e degli ambienti naturali, nonché a garantire la sicurezza delle persone;
- la legge n. 353 del 21 novembre 2000 "Legge quadro in materia d'incendi boschivi";
- la legge regionale 14 aprile 2006 n. 14, di modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 16 del 6 aprile 1996 "Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione";
- l'O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007 "Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della Regione Sicilia in relazione agli eventi calamitosi dovuti alla diffusione d'incendi e fenomeni di combustione", che prevede che i Sindaci dei comuni interessati assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi il cui rispetto va assicurato anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui culturali;
- la circolare della regione Sicilia – Dipartimento Protezione Civile - del 14 gennaio 2008 prot. n. 1722, avente per oggetto "Attività Comunali e Intercomunali di Protezione Civile – Impiego del Volontariato - Indirizzo Regionali (artt. 108 del D.Lvo n. 112 del 31 marzo 1998);
- La direttiva n. 2008/98/CE recepita dal D.L.gvo n. 205 del 3 dicembre 2010, ed in particolare l'art. 13 comma f) che stabilisce : " non rientrano nel campo di applicazione della disciplina relativa ai rifiuti... paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale

biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana

- *la nuova disposizione, di cui all'art. 14, comma, lett. b del D. Lgs. 91/2014, che inserisce nell'art. 256 bis del T.U.A. un nuovo comma 6, stabilisce che le disposizioni previste dagli artt. 256 e 256 bis del D. Lgs. 152/2006 "non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e impunture in loco di combustione in loco viene stesse. Di tale materia è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 (tre) metri steri per ettaro nelle aree, periodo ed orari individuati con apposita Ordinanze del Sindaco competente per territorio. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata**";*

VISTA la comunicazione pervenuta a cura della Prefettura di Messina "Indirizzi operativi campagna antincendio 2018" prot.n./2018/AreaV ;

CONSIDERATO che l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina ha individuato il periodo di **massimo rischio incendi dall'1 giugno al 30 settembre** ;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in casi di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RITENUTO di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Per quanto sopra

Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- Corpo Forestale della Regione Siciliana al tel. 1515;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al tel. 115
- Sala Operativa Regionale della Protezione Civile (SORIS) al tel. 800 458 787
- Carabinieri al tel. 112
- Polizia di Stato al tel. 113

ORDINA

che nel periodo compreso tra il **1 giugno ed il 30 settembre** , salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità dei boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto divieto:

- lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpabili o insistenti;
- usare all'esterno apparecchi a fiamma libera , fornelli inceneritori che producano faville o brace;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;

- gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade;
- far uso o accendere fuochi in luogo pubblico o privato, senza giustificato motivo e senza le dovute cautele, in particolare nelle zone alberate, in quelle a vegetazione arborea e/o arbustiva o nelle vicinanze;

Dall'1 maggio al 31 maggio e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento Forestale (San Fratello) competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente dai sfalci e potature o ripuliture con i seguenti accorgimenti:

- 1) attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli ed in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali, effettuate nel luogo di produzione, dalle ore 5,00 alle ore 9,00, che costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti.
 - 2) durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci; durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - 3) la combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata che non possono avere una dimensione maggiore di metri 4 x 4, avendo cura di isolare il sito di combustione tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma ed il fronte del bruciamento. È vietata l'accensione di più di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario o conduttore;
 - 4) possono essere destinati alla combustione all'aperto fino ad un massimo di 3 (tre) metri steri (si definisce stero l'unità di misura di volume apparente usata per il legname ed equivale ad un metro cubo per pieno) al giorno per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potatura o ripulitura provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti. L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e comunque in assenza di vento;
 - 5) la combustione deve essere effettuata lontana dagli edifici di terzi, ad almeno 20 metri dalle abitazioni, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100 dalle zone boscate;
 - 6) rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
 - 7) è consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto, la triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità;
 - 8) il personale addetto, almeno n. 3 persone, dovrà avere a disposizione almeno un punto d'acqua e, individualmente, una pala, una zappa e un flabello.
- Il Comune, anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o di vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessaria l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni ed esigenze locali;

biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”;

- la nuova disposizione, di cui all'art. 14, comma, lett. b del D. Lgs. 91/2014, che inserisce nell'art. 256 bis del T.U.A. un nuovo comma 6, stabilisce che le disposizioni previste dagli artt. 256 e 256 bis del D. Lgs. 152/2006 “non si applicano al materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripulitura in loco di combustione in loco delle stesse. Di tale materia è consentita la combustione in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a 3 (tre) metri steri per ettaro nelle aree, periodo ed orari individuati con apposite Ordinanze del Sindaco competente per territorio. **Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata”;**

VISTA la comunicazione pervenuta a cura della Prefettura di Messina “Indirizzi operativi campagna antincendio 2018” prot.n./2018/AreaV ;

CONSIDERATO che l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina ha individuato il periodo di **massimo rischio incendi dall'1 giugno al 30 settembre** ;

CONSIDERATO che la presenza di stoppie, rovi ed erbacce nei terreni incolti o boscati possono costituire causa di gravi pericoli di incendio;

RILEVATO che la presenza sui suoli agricoli di importanti quantità di residui vegetali possono creare situazioni di pericolo sia in casi di incendi sia in caso di forti piogge, mediante il trascinarsi degli stessi nei canali di scolo e poi nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e alterazione delle capacità di deflusso, anche con conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

RITENUTO di dover adottare iniziative volte a prevenire eventi di pericolo per la pubblica incolumità;

Per quanto sopra

Viste le ulteriori leggi nazionali e regionali vigenti in materia

INVITA

I cittadini, in caso di avvistamento di incendio ad avvertire con sollecitudine uno dei seguenti numeri:

- Corpo Forestale della Regione Siciliana al tel. 1515;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco al tel. 115
- Sala Operativa Regionale della Protezione Civile (SORIS) al tel. 800 458 787
- Carabinieri al tel. 112
- Polizia di Stato al tel. 113

ORDINA

che nel periodo compreso tra il **1 giugno ed il 30 settembre** , salvo diverse disposizioni da emanare con apposita ordinanza sindacale, in prossimità dei boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli ricadenti all'interno del territorio comunale, è fatto divieto:

- lasciare ammassati i rifiuti o residui erbacei vicino ai boschi o terreni incolti e/o cespugliati;
- dar fuoco nei campi, nei prati, nei giardini o nei parchi, alle stoppie ed agli arbusti non estirpabili o insistenti;
- usare all'esterno apparecchi a fiamma libera , fornelli inceneritori che producano faville o brace;
- bruciare stoppie, materiale erbaceo, sterpaglie, residui di potature, di giardinaggio o usare sostanze infiammabili nelle aree suddette;

Le operazioni di abbruciamento sono sempre vietate nelle giornate di forte vento specie se proveniente da sud -ovest (scirocco) o di caldo torrido.

ORDINA

“ai proprietari, affittuari, conduttori e/o a tutti coloro che a qualsiasi titolo godono di terreni ricadenti all'interno del territorio comunale, di provvedere entro il termine del 15 giugno di ogni anno al decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere, rifiuti o qualunque altro materiale di qualsiasi natura che possa essere fonte d'incendio. Di effettuare, in prossimità di fabbricati, strade pubbliche e/o private, autostrade, ferrovie e lungo i confini del fondo una fascia parafuoco avente le seguenti larghezze:

- non inferiore a metri 10,00 nei terreni pianeggianti;
- non inferiore a metri 20,00 nei terreni terrazzati o con pendenza uguale o superiore al 20%;
- non inferiore a metri 50,00 nei terreni con pendenza superiore al 50%;
- non inferiore a metri 10,00 dai confini di proprietà.

Resta a carico degli Enti Pubblici proprietari di strade la pulizia delle scarpate di pertinenza”.

AVVERTE

Le violazioni alla presente Ordinanza saranno sanzionate:

- Penalmente, qualora si generi un incendio (artt. 423, 423 bis e 449 C.P.);

- Amministrativamente:

1. con la sanzione da € 25,00 a € 500,00 (art. 7 bis D. Lgs. 267/2000);
2. con la sanzione da € 52,00 a € 258,00 (art. 40 L.R. 16/1996);
3. con la sanzione da € 516,00 a € 3.098,00 (art. 59 e art. 17 bis, c. 1 T.U.L.P.S.)

da applicarsi con le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni alla presente Ordinanza.

Fermo restando quanto previsto al punto 1. e con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei lavori in danno, il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza e dell'esecuzione della presente Ordinanza e contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione, diffideranno i proprietari inottemperanti ad eseguire i lavori entro gg.5 (cinque) dalla notifica dello stesso verbale unitamente alla presente Ordinanza, comunicando apposita informativa agli Organi competenti per i successivi provvedimenti consequenziali.

.....
Considerata la grande estensione di terreno boscato e pascoli del territorio comunale, in cui in caso di incendio non riveste in prima battuta le competenze del Sindaco che restano prioritarie per quanto relativo agli incendi di interfaccia, si ritiene utile richiamare la legislazione vigente:

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprasuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art.10 della Legge 353/2000 (Legge quadro sugli incendi boschivi).

Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed ad attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche;

- 1) Nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco si applica una sanzione amministrativa , per ogni capo , non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro ;
- 2) Nel caso della trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 431.00 euro;
- 3) La trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20 , comma 1 , lett.c della L.n.47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00).

Il giudice nella sentenza della condanna , dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile .

Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo. Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449, e650 c.p. fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno .Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo .

DISPONE

E' revocata qualsiasi ordinanza emessa precedentemente e/o in contrasto con la presente.

Il presente provvedimento viene trasmesso:

Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile ;

All'Ufficio Territoriale del Governo (Prefettura) - Messina

Al Corpo Forestale della Regione Sicilia-Messina

Al Distaccamento Corpo Forestale di San Fratello

Al Commissariato P. S. di Sant'Agata di Militello

Al Comando Stazione Carabinieri di Sant'Agata di Militello

Al Comando della Tenenza della Guardia di Finanza di Sant'Agata di Militello

Al Comando Polizia Locale di Sant'Agata di Militello

Della presente verrà data diffusione a tutta la cittadinanza mediante affissione manifesti murali, distribuzione di copia agli esercizi pubblici, commerciali, sodalizi e organizzazioni sindacali , e pubblicazione all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale del Comune www.comune.santagatadimilitello.me.it

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR di Catania entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro centoventi (120) giorni.


IL SINDACO
(Carmelo Sottile)